

Tribunale di Lanciano, sentenza 9 ottobre 2015, n. 394 Giudice Cordisco

Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 dicembre 2012, la M.N. s.n.c. di M. e E. R., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Banca dell’Adriatico s.p.a., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e – premesso di avere acceso, in data antecedente al giorno 1.1.1985, presso la filiale della convenuta, il conto corrente n.21005060, ora divenuto 525, su cui erano stati, addebitati gli oneri derivanti dai conti anticipi indicati In citazione; che dette linee di credito non erano disciplinate da validi contratti scritti, contenenti la specifica indicazione delle condizioni applicate al rapporto – tanto premesso, lamentava la ultralegalità non pattuita degli interessi passivi, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’indebita applicazione di C.a. o. e spese non pattuite, l’arbitraria applicazione delle valute ed il superamento della soglia usuraria. Chiedeva, pertanto, la r determinazione del saldo dei conti di cui trattasi, dal secondo trimestre 1985 al primo trimestre 2012, con condanna dell’istituto di credito ad accreditare sul conto (ancora in essere) la somma dovuta. Costituitasi in giudizio, la Banca contestava l’assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto, e dispiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di cui al saldo debitore del conto n.525. La domanda principale è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito specificati. Ed invero, la Banca dell’Adriatico ha prodotto il contratto in data 11 gennaio 2002, dal quale non emerge alcun elemento che consenta di ricondurla ad un pregresso rapporto stipulato in data antecedente all’anno 1985; pertanto, poiché la società attrice, gravata del relativo onere, non ha prodotto Il contratto su cui fonda le proprie pretese (di cui ha, peraltro, omesso di indicare la precisa data di accensione), le domanda avanzate con riferimento a tale rapporto devono essere rigettate. infatti, il correntista che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versato alla banca ha l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi all’intero rapporto contrattuale. Ebbene, la stessa istante pone a sostegno del proprio assunto l’inesistenza dei contratti che dovrebbero dimostrare la stipula dei patti e della clausola asseritamente nulle, Il che non consente la verifica di quanto sostenuto; né, per altro verso, la produzione e/o l’approvazione degli estratti conto può supplire alla mancanza dell’atto scritto in quanto, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto (cfr. Casa. n.9791194). A ciò aggiungasi che se il contratto è nullo per difetto di forma (come affermato, si ribadisce, dalla stessa attrice), deve ritenersi tale anche l’apertura di credito in esso contenuta. In tale situazione non può farai alcuna distinzione tra versamenti solutori e ripristinatori, in quanto tutti i versamenti effettuati dal correntista sono pagamenti indebiti ed immediatamente ripetibili, per i quali il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento del versamento.

Quindi, a prescindere dalla suddette carenze probatorie, per tutti i versamenti effettuati dall'istante sui conti correnti in oggetto sino al dicembre 2002 sarebbe decorso il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione. Sotto altro profilo, argomentazione relativa al collegamento tra il conto corrente n.5060 ed il precedente rapporto rubricato con il n.1758 deve essere dichiarata inammissibile, trattandosi di questioni tardivamente poste nel mancato rispetto dei termini di legge. Oggetto della presente controversia deve, allora, ritenersi esclusivamente il contratto di conto corrente n.27/5060, tutt'ora aperto e con un saldo debitore. E detta circostanza comporta la inammissibilità della domanda principale di ripetizione di indebito (la società istante ha, infatti, chiesto la condanna della banca a pagare e/o accreditare sul conto per cui à canna gli importi rideterminati in base alle clausola ritenute nulla). Infatti, essendo il rapporto ancora in essere, il correntista non può agire per la restituzione di un pagamento che, da parte sua, non ha ancora avuto luogo e di cui può parlarsi solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dall'alienante all'atto della chiusura del conto (cfr. Casa. n.798/13). Tanta chiarito, e con riferimento al contratto in esame, appare innanzitutto infondato il motivo con cui si sostiene la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Ed invero, nel caso di specie non si pone alcun problema di anatocismo in quanto il rapporto è sorto nell'anno 2001 ed è conforme alla delibera del CICR, atteso che prevede una identica periodicità trimestrale degli interessi, sia a debito che a credito, come peraltro evidenziato anche dal CTU. Anche la commissione di massimo scoperto risulta specificamente prevista, in percentuale fissa, da apposita clausola. Pure infondate sono le doglianze relative alle ritenute indebita applicazione dei giorni di valuta e delle spese, trattandosi di voci specificamente convenute ed accettate dal cliente. Quanto alla applicazione di interessi usurari, l'ausiliare ha in primo luogo accertato che la pattuizione in data il gennaio 2002 non risulta usuraria; il consulente ha, tuttavia, verificato il superamento del tasso soglia con riferimento ad alcuni trimestri (vedi, sul punto, la relazione, cui si rimanda), in ordine ai quali gli interessi vanno ricondotti nei limiti del tasso soglia, trattandosi di usura sopravvenuta. Da ultimo, l'istituto di credito ha rinunciato alla dispiegata convenzionale in ordine alla quale, pertanto, non viene adottata alcuna pronuncia. La particolarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, comprese quelle di cui alla disposta CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 14 dicembre 2012, dalla M.N. s.u.a. E.M., in persona del legale rappresentante "pro

tempore”, nei confronti della Banca dell’Adriatico s, p. a., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) in parziale accoglimento della domanda, che per il resto rigetta, dichiara l’usurarietà del tasso di interesse applicato nei trimestri indicati dal CTU nel proprio elaborato, cui si rimanda, e stabilisce che in tali periodi il tasso debba essere ridotto nei limiti del tasso soglia; b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese quelle di cui alla disposta CTU.